

REGOLAMENTO (CEE) N. 577/91 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di semiconduttori cosiddetti «EPROM» (erasable programmable read only memories) originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 10 e 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione in sede di comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel dicembre 1986 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea dei fabbricanti di componenti elettronici (EECA), a nome di quasi tutti i produttori comunitari, effettivi o potenziali, di EPROM (erasable programmable read only memories — memorie a sola lettura cancellabile e programmabili). La denuncia conteneva elementi di prova in merito alle pratiche di dumping sulle importazioni di EPROM originarie del Giappone e al pregiudizio sostanziale da esse provocato all'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Tali elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura.
- (2) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (2) la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti EPROM che allora erano classificati alla sottovoce ex 85.21 D

della tariffa doganale comune e corrispondevano ai codici Nimex ex 85.21-47, ex 85.21-69 e ex 85.21-71, originari del Giappone e ha iniziato un'inchiesta.

- (3) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.
- (4) Cinque esportatori giapponesi, gli importatori collegati nella Comunità e tutte le società comunitarie ricorrenti hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni. Due esportatori commerciali hanno deciso, per motivi di carattere commerciale, di non collaborare con la Commissione.
- (5) Un esportatore giapponese si è manifestato in una fase successiva e, insieme con i due esportatori suddetti, ha fornito informazioni nel corso del procedimento.
- (6) Un utilizzatore finale ha presentato le proprie osservazioni.
- (7) Non sono state presentate osservazioni da parte di importatori indipendenti.
- (8) Quasi tutti gli esportatori giapponesi e gli importatori collegati nella Comunità, tutte le società ricorrenti e un utilizzatore finale nella Comunità hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni preliminari e ha svolto inchieste presso le sedi delle società seguenti:

a) Società comunitarie ricorrenti:

- SGS Microelettronica SpA, Italia (SGS),
- Thomson Semiconducteurs, Francia (Thomson), successivamente incorporata nella SGS-Thomson (ST).

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 101 del 14. 4. 1987, pag. 10.